

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2178

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

(V. Stampato Camera n. 3097)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, e 7 luglio 1995, n. 276.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1995, N. 374

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. In ogni stato e grado di qualsiasi procedimento penale, civile, amministrativo o disciplinare, i membri del Parlamento, in carica o cessati, possono eccepire l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Se l'eccezione è accolta, viene dichiarata l'estinzione del procedimento o l'archiviazione, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. Se l'eccezione è respinta, gli atti sono immediatamente trasmessi con ordinanza alla Camera cui appartiene o apparteneva al momento del fatto colui che eccepisce. La Camera delibera entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile, a richiesta, di trenta giorni una sola volta.

3. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o viene archiviato, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quando la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 2, il procedimento prosegue».

DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 dell'11 settembre 1995.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Articolo 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Articolo 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione**

Articolo 1.

Identico

Articolo 2.

Identico

Articolo 3.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Articolo 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. In ogni stato e grado di qualsiasi procedimento penale, civile, amministrativo o disciplinare, i membri del Parlamento, in carico o cessati, possono eccepire l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Se l'eccezione è accolta, viene dichiarata l'estinzione del procedimento l'archiviazione, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. Se l'eccezione è respinta, gli atti sono immediatamente trasmessi con ordinanza alla Camera cui appartiene o apparteneva al momento del fatto colui che eccepisce. La Camera delibera entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile, a richiesta, di trenta giorni una sola volta.

3. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o viene archiviato, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quando la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 2, il procedimento prosegue.

Articolo 4.

Identico

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico

